



**LIBERTÀ E
SICUREZZA**
POLIZIA DI STATO

STATUTO

INDICE

TITOLO I PRINCIPI COSTITUTIVI E FINALITA'

ART.1	COSTITUZIONE	pag. 4
ART.2	SCOPI E FINALITA'	pag. 4
ART.3	USO DELLA SIGLA E DEL LOGO	pag. 5
ART.4	ISCRIZIONE A L. e S.	pag. 5
ART.5	DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI	pag. 5
ART.6	DEMOCRAZIONE INTERNA	pag. 6
ART.7	FUNZIONI DEGLI ORGANISMI	pag. 6
ART.8	INCOMPATIBILITA	pag. 7
ART.9	CUMULO INCARICHI	pag. 7

TITOLO II STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

ART.10	STRUTTURA E ORGANI	pag. 8
ART.11	CONGRESSI	pag. 9
ART.12	CONGRESSO STRAORDINARIO	pag. 9
ART.13	SEGRETERIA DI BASE	pag. 10
ART.14	STRUTTURA PROVINCIALE	pag. 10
ART.15	CONGRESSO PROVINCIALE	pag. 10
ART.16	ORGANI PROVINCIALI	pag. 11
ART.17	STRUTTURA REGIONALE	pag. 11
ART.18	CONGRESSO REGIONALE	pag. 11
ART.19	ORGANI REGIONALI	pag. 12
ART.20	ORGANI NAZIONALE	pag. 12
ART.21	CONGRESSO NAZIONALE	pag. 12
ART.22	DIRETTIVO NAZIONALE	pag. 13
ART.23	SEGRETERIA NAZIONALE	pag. 14
ART.24	CONSIGLIO NAZIONALE	pag. 15
ART.25	COLLEGIO DEI PROBIVIRI	pag. 15
ART.26	COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI	pag. 16

TITOLO III
CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE

ART.27	CONTRIBUTI SINDACALI E SOLIDARIETA'	pag. 16
ART.28	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	pag. 17
ART.29	AUTONOMIA GIURIDICO AMMINISTRATIVA	pag. 18

TITOLO IV
GIUSTIZIA INTERNA

ART.30	SANZIONI DISCIPLINARI	pag. 18
--------	-----------------------	---------

TITOLO V
NORME GENERALI

ART.31	MODIFICHE DELLO STATUTO	pag. 19
ART.32	CONTROVERSIE	pag. 19

TITOLO I PRINCIPI COSTITUTIVI E FINALITA'

ART.1 COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione "Libertà e Sicurezza Polizia di Stato", d'ora in poi denominato *LeS*, organizzazione sindacale dei lavoratori e lavoratrici della Polizia di Stato, costituita senza alcuna distinzione di sesso, ideologia politica, fede religiosa, etnia, ruolo, qualifica o funzione.

LeS è composta e diretta da appartenenti alla Polizia di Stato in attività di servizio e, qualora permesso dalla normativa vigente, anche dal personale in quiescenza, che svolgono la propria opera sindacale volontariamente e senza fini di lucro.

LeS nello svolgimento del proprio compito sindacale si ispira ai valori ideali dell'Unione Generale del Lavoro (UGL).

LeS ha sede in Roma.

ART. 2 SCOPI E FINALITA'

LeS ha come obiettivo primario la difesa dei diritti e degli interessi dei lavoratori e lavoratrici della Polizia di Stato.

LeS, attesi il rispetto dei principi e le norme previste nella Costituzione della Repubblica Italiana, si prefigge di garantire avanzati ed innovativi livelli di tutela dei lavoratori e delle lavoratrici della Polizia di Stato, attraverso attività che possano contribuire a innovare l'attuale modello di sicurezza, legalità e giustizia che viene richiesto dagli operatori del settore e dai cittadini.

LeS si propone di esportare i propri principi a livello europeo anche in prospettiva di un sindacato innovativo e globalizzato, intrattenendo rapporti con Polizie di altri Paesi democratici ove persistano organizzazioni sindacali di categoria ovvero di creare nuove strutture periferiche negli stessi Paesi al fine di difendere e tutelare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici di quelle Polizie secondo le leggi e le norme di quei Paesi.

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati si rende parte attiva, tra l'altro, a sviluppare iniziative volte a:

- garantire pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici della Polizia di Stato attivando ogni forma di tutela democratica e rappresentandone le legittime aspettative ed i molteplici bisogni;

- migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici della Polizia di Stato sul piano economico e normativo nonché migliorare le pari opportunità professionali;
- promuovere la formazione dei lavoratori e delle lavoratrici della Polizia di Stato come sistema primario per accrescere l'efficienza del modello sicurezza del Paese nonché per lo sviluppo professionale;
- promuovere iniziative di carattere organizzativo, legislativo, politico o sociale a tutela del personale della Polizia di Stato in servizio o in quiescenza;
- incrementare il dibattito nel Paese intorno ai temi sulla sicurezza, lotta alla criminalità, legalità, sul modello e sulle scelte politiche da intraprendere strategicamente per le forze di polizia, tali da contribuire ad accrescere l'attuale sistema di partecipazione democratica.
- agevolare con ogni forma democratica, l'innovazione continua dell'Istituzione della Polizia di Stato, con particolare riguardo alla possibilità di riunire in un unico testo tutte le leggi che regolano il settore (Ordinamento, Regolamenti e Disciplina) al pari di come è avvenuto per altre categorie di lavoratori così migliorando l'attuale sistema normativo e gli attuali standard di sicurezza del Paese;
- promuovere iniziative utili a far innovare l'attuale codice di procedura penale con particolare riguardo alla Titolarità delle Indagini di Polizia Giudiziaria in modo tale da consentire una migliore capacità d'azione del personale della Polizia di Stato ed una maggiore tutela dei cittadini;

ART. 3 USO DELLA SIGLA E DEL LOGO

La sigla ed il logo della *LeS* possono essere utilizzati soltanto dagli organi statutari o da essi autorizzati.

ART. 4 ISCRIZIONE ALLA *LeS*

Ogni appartenente alla Polizia di Stato ha diritto di iscriversi a *LeS* mediante domanda alla struttura territoriale competente sottoscrivendo la relativa delega. A tutela di *LeS*, la domanda d'iscrizione viene respinta nei casi di gravi condanne penali o per l'appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni criminali, segrete, massoniche, a carattere razzista o di antagonisti di sinistra o terroristi). Le cause previste costituiscono causa di interruzione del rapporto associativo con *LeS*.

ART. 5 DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

- a) Diritti. I lavoratori e le lavoratrici di *LeS* hanno uguali diritti. Essi hanno il diritto di manifestare liberalmente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica. Gli iscritti concorrono alla formazioni delle decisioni dell'organizzazione ed hanno il diritto di concorrere, secondo le regole statutarie, alla formazione degli atti propedeutici e a quelli conclusivi di ogni vertenza.

Gli iscritti hanno diritto alla piena tutela dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, siano essi individuali o collettivi, usufruendo a tale scopo anche i servizi della struttura. *LeS* adotta tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'organizzazione da parte degli iscritti, anche attraverso l'immediata comunicazione sull'attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi settori. Gli iscritti, inoltre, hanno il diritto di essere tempestivamente informati degli addebiti mossi alla loro attività e alla loro condotta, ad esercitare pienamente la difesa delle proprie ragioni ed a ricorrere, secondo le regole statutarie, contro le decisioni adottate nei loro confronti. Tutti gli iscritti sono elettori/elettrici e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. Il voto è uguale, libero, personale o, quando previsto, espresso mezzo dei delegati/delegate.

- b) Doveri. Gli iscritti partecipano all'attività del sindacato, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si attengono alle norme statutarie ed ai provvedimenti deliberati. Gli iscritti sono tenuti a comportarsi con lealtà nei confronti degli altri iscritti, rispettando le regole contenute nello statuto. Qualora l'iscritto assuma incarichi di direzione è chiamato a svolgerlo con piena coscienza e responsabilità garantendo attraverso comportamenti coerenti la difesa dell'immagine di *LeS*.

ART. 6 DEMOCRAZIA INTERNA

La democrazia della struttura è garantita:

- a) dalla garanzia di massima partecipazione di ogni iscritto all'attività di *LeS*;
- b) dalla periodicità delle riunioni ordinarie delle assemblee degli iscritti, e la previsione delle convocazioni straordinarie delle stesse, a norma del presente statuto;
- c) dallo svolgimento dei congressi ogni 5 anni (cinque), salvo decisione degli organismi competenti che ne prevedano l'anticipazione e le norme per l'indizione dei congressi straordinari, e dell'elezioni negli stessi degli organismi dirigenti; le vacanze che si dovessero verificare, tra gli organismi dirigenti, tra un congresso ed un altro, possono essere colmate tramite cooptazione da parte degli stessi organismi direttivi e per sostituzione decisa dagli organi competenti di quei componenti la cui elezione di detti organi spetta;
- d) dalla comprensione delle prerogative e dei poteri degli organismi che deve garantire la netta distinzione dei poteri tra: la direzione politica e di regolamentazione della vita interna alla struttura del Direttivo; di gestione politica dei mandati ricevuti dagli organi direttivi, di rappresentanza legale di *LeS* di direzione quotidiana delle attività, attribuiti al Segretario Generale e alla Segreteria; di controllo sugli atti delle varie strutture, come previsto dalle norme statutarie;
- e) dall'affermazione di una norma antidiscriminatoria che permetta, nella formulazione degli organismi dirigenti, di poter essere parte attiva chiunque senza distinzioni di sesso, religione, etnia, grado o qualifica.

ART. 7 FUNZIONI DEGLI ORGANISMI

La riunione degli organismi viene decisa dalla Segreteria e convocata dal Segretario Generale, dal Segretario Organizzativo o da altro Segretario incaricato. Qualora 2/3 (due/terzi) dei componenti dell'organismo chieda la convocazione dello stesso, il Segretario Generale ha l'obbligo di

convocarla entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta ed avvisa senza ritardo la Segreteria della struttura superiore. Qualora ciò non avvenga, la richiesta va inoltrata alla Segreteria della struttura superiore che convocherà l'organismo entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta. La richiesta di convocazione di 2/3 (due/terzi) dei componenti del consiglio nazionale deve essere esaudita comunque entro 15 (quindici) giorni.

La convocazione del consiglio deve avvenire almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della riunione, salvo casi di estrema urgenza che dovranno essere adeguatamente motivati e riferiti alla struttura superiore a livello territoriale.

Ove non diversamente disposto dallo statuto, le riunioni degli organismi di LeS sono validamente costituite quando risultino presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti e le delibere sono validate se adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 8 INCOMPATIBILITA'

- 1) LeS considera incompatibile l'azione del singolo o di gruppi, i quali, mentre ribadiscono la loro adesione alla struttura, promuovono la costituzione di organizzazioni parasindacali in competizione con la rappresentatività a cui tende LeS, ovvero promuovono azioni organizzate che, di fronte alla controparte, rompono l'unità di LeS come soggetto contrattuale;
- 2) Incompatibilità cariche elettive dell'organizzazione ai vari livelli:
 - a. Qualsiasi associato con l'incarico di Questore o Vice Questore Vicario; associati provinciali o regionali con l'incarico di dirigente di Ufficio articolato su base interprovinciale legittimato a svolgere attività di contrattazione; l'iscritto che si trovi in una delle predette condizioni deve optare per un solo incarico con dichiarazione scritta entro 15 (quindici) giorni dal suo conferimento. Trascorso tale termine senza che vi sia stata la dichiarazione decade dalla carica sindacale;
 - b. L'attività di direzione o gestione politica di LeS non è compatibile con la partecipazione attiva a livello organizzativo ad altre associazioni di categoria a scopo sindacale;
 - c. Qualità di componenti delle assemblee elettive dell'unione Europea e quello dello Stato Italiano ai diversi livelli istituzionali; la candidatura a tali assemblee non comporta l'automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale;
- 3) Trascorso un mese dal cessare delle condizioni che danno luogo a incompatibilità, l'iscritto sospeso rientra automaticamente negli organismi direttivi di cui faceva parte;
- 4) E' responsabilità della Segreteria di riferimento garantire la corretta attuazione delle norme sulle incompatibilità. A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria Nazionale, avuta contezza del fatto, provvede a far rispettare le norme statutarie;
- 5) Ogni eventuale problema applicativo che dovesse sorgere sulle incompatibilità, sarà valutato dal Direttivo Nazionale di LeS. Le decadenze previste dal presente articolo sono automatiche.

ART. 9 CUMULO INCARICHI

Non sono cumulabili tra loro i seguenti incarichi:

- a) Segretario Generale Nazionale o componente di Segreteria Nazionale con Segretario Generale Provinciale o Regionale;
- b) Segretario generale regionale con segretario generale provinciale;
- c) Componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti con incarico esecutivo dello stesso livello;
- d) Componente del Collegio dei Probiviri provinciale con stesso incarico nazionale;
- e) Componente del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti provinciali con stesso incarico regionale o nazionale;

L'iscritto che si trovi nelle predette condizioni deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro 30 (trenta) giorni dal conferimento. Trascorso tale termine senza che vi sia stata prodotta la dichiarazione, decade automaticamente dalla nuova carica.

TITOLO II STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

ART. 10 STRUTTURE E ORGANI

LeS deve costantemente mirare a promuovere la più ampia partecipazione attiva degli iscritti, lavoratori e lavoratrici della Polizia di Stato con impegno a salvaguardare l'unità della struttura.

Strutture del sindacato

1. a livello Nazionale:
 - Il Congresso Nazionale
 - Il Consiglio Nazionale
 - Il Direttivo Nazionale
 - La Segreteria Nazionale
 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri
 - Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

2. a livello Regionale:
 - Il Congresso Regionale
 - Il Consiglio Regionale
 - La Segreteria Regionale
 - Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

3. a livello Provinciale:
 - Il congresso Provinciale
 - Il Consiglio Provinciale
 - La Segreteria Provinciale
 - Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti

4. a livello Locale:
 - La Segreteria di Base

LeS si potrà avvalere, per meglio rispondere a mutate esigenze di carattere politico/organizzativo, di forme organizzative aggiuntive (Equipe di esperti, Aree tematiche, Coordinamenti ed altro) con delibera di Direttivo adottata a maggioranza semplice. Restano fermi i compiti di direzione e di responsabilità delle politiche generali rivendicative e contrattuali di esclusiva competenza degli organismi statuari deliberanti ed esecutivi. Il Direttivo nazionale di LeS, su proposta della Segreteria Nazionale, ne stabilirà le modalità di composizione ed il funzionamento.

ART. 11 CONGRESSI

Il Congresso è il massimo organo deliberante di ciascuna delle articolazioni della struttura organizzativa di LeS. Esso viene convocato ordinariamente ogni 5 anni (cinque) dalla Segreteria Nazionale o su richiesta di 2/3 (due/terzi) del Consiglio Nazionale o richiesta da almeno 2/3 (due/terzi) delle iscritte/iscritti.

Il Direttivo Nazionale adotterà, a maggioranza dei componenti, un apposito regolamento per lo svolgimento dei congressi garantendo l'attuazione dei principi di cui all'art. 7 del presente Statuto e le normative vincolanti, deliberate dal Direttivo stesso, in applicazione del medesimo articolo dello Statuto.

L'ordine del giorno del Congresso è formulato dallo stesso organo e reso noto almeno 20 (venti) giorni prima della convocazione dello stesso. Le modalità vengono seguite per il Congresso Nazionale, Regionale, Provinciale e della Sezione sindacale di Base.

Nelle assemblee di base il dibattito è aperto a tutte le lavoratrici/lavoratori, mentre la possibilità di votare e di essere eletti è riservata agli iscritti nella modalità previste dal Regolamento congressuale.

Le norme per l'organizzazione dei congressi ai vari livelli e per l'elezione dei delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza, nel rispetto di quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, del massimo organo deliberante dell'istanza per la quale è indetto il Congresso. Tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di iscritti e numero dei delegati da eleggere.

I congressi straordinari ai vari livelli di LeS sono convocati secondo quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo e ad essi si applica il regolamento di cui al comma 2.

I compiti del Congresso sono:

- definire gli orientamenti generali di LeS validi per tutte le sue strutture;
- eleggere la Segreteria;
- eleggere il Direttivo;
- eleggere il Consiglio;
- eleggere il Collegio dei Proviviri;
- eleggere il Collegio dei sindaci revisori;

Al Congresso compete deliberare sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento di LeS. Tali decisioni saranno valide solo se prese a maggioranza qualificata dei 3/4 (tre/quattro) dei voti rappresentati.

Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.

ART. 12 CONGRESSO STRAORDINARIO

Il congresso straordinario è convocato su richiesta motivata di un numero di iscritti pari ad 2/3 (due/terzi) a livello nazionale ed alla metà a livello regionale, provinciale dei singoli territori

nazionali. Le firme per richiedere il congresso straordinario devono essere acquisite e consegnate alla Segreteria. Entro 60 (sessanta) giorni, l'organismo che ha ricevuto le firme, dovrà convocare il Congresso straordinario secondo quanto previsto dall'art.11 (Congressi). In caso di Congresso straordinario nazionale spetta al Direttivo Nazionale convocare entro e non oltre 30 (trenta) giorni il Congresso Straordinario.

ART. 13 SEGRETERIA DI BASE

La Segreteria di Base è la struttura sul posto di lavoro di LeS. Prende il nome del posto di lavoro e della località ove ha sede. La sezione sindacale è formata dagli iscritti del posto di lavoro; nei luoghi di lavoro può procedere alla nomina di un Rappresentante;

È sede di elaborazione, discussione e verifica delle scelte di LeS nonché sede di direzione programmatica e decisione in merito a posizioni, proposte ed iniziative sulle materie locali di competenza.

Alla Sezione sindacale appartengono i lavoratori e le lavoratrici della Polizia di Stato iscritte/iscritti a LeS.

Essa provvede all'azione di proselitismo, informazione, propaganda e tesseramento sul posto di lavoro e conduce, d'intesa con la Segreteria provinciale, le vertenze con la propria controparte naturale in materia di ambiente di lavoro, salubrità e mense, e vigila sull'applicazione degli accordi;

ART. 14 STRUTTURA PROVINCIALE

La Struttura provinciale rappresenta LeS nella Provincia ed attua la contrattazione decentrata nell'ambito delle direttive generali del sindacato. Elabora la politica sindacale provinciale, cura la propaganda e il proselitismo, provvede alla tempestiva informazione, garantisce la circolazione dell'informazione e raccorda la propria azione con la Struttura regionale e nazionale. Cura la formazione dei quadri, in sinergia con la struttura Regionale e Nazionale.

Organi della Struttura provinciale sono:

- il Congresso provinciale;
- il Direttivo provinciale;
- la Segreteria provinciale;
- il Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Direttivo Provinciale è la riunione dei Rappresentanti dei posti di lavoro, dei Segretari delle Sezioni sindacali e dei componenti delle Commissioni previste dagli accordi sindacali. L'Attivo dei quadri è consultivo e d'indirizzo programmatico della Segreteria provinciale e viene convocato dalla stessa almeno una volta l'anno.

ART. 15 CONGRESSO PROVINCIALE

Il Congresso provinciale ha i seguenti compiti:

- esamina e discute le politiche e l'attività di *LeS* sul territorio provinciale e ne stabilisce gli indirizzi;
- discute, propone eventuali emendamenti e vota le tesi congressuali nazionali e le proposte di modifica dello Statuto;
- discute e vota i documenti congressuali provinciali;
- elegge il Direttivo Provinciale, il Collegio dei Sindaci Revisori e i delegati e le delegate al livello congressuale superiore. Il direttivo elegge il segretario generale e, su proposta di quest'ultimo, la segreteria.

ART. 16 ORGANI PROVINCIALI

Il Direttivo provinciale, la Segreteria ed il Collegio dei Sindaci Revisori della Struttura provinciale hanno le stesse attribuzioni degli analoghi organi nazionali, rapportate alla loro dimensione territoriale. Il Segretario generale provinciale ed i componenti della Segreteria provinciale sono componenti di diritto del Consiglio Provinciale.

ART. 17 STRUTTURA REGIONALE

La Struttura regionale ha compiti di coordinamento e di sollecitazione delle Strutture provinciali, di studio, ricerca, ed approfondimento e di rappresentanza di *LeS* nei confronti delle Istituzioni e degli Enti che hanno una competenza regionale ed interregionale. Assicura i compiti di formazione sindacale, attiva servizi e centri di consulenza per gli iscritti. Coordina, d'intesa con le Segreterie provinciali, la contrattazione decentrata per gli uffici organizzati su base interprovinciale. Assicura, d'intesa con le Strutture provinciali, il supporto organizzativo nei confronti di queste ultime, per quei servizi che possono essere utilmente centralizzati a livello regionale.

Organi della Struttura regionale sono:

- il Congresso regionale;
- il Direttivo regionale;
- la Segreteria regionale;
- il Collegio dei sindaci revisori;

ART. 18 CONGRESSO REGIONALE

Il Congresso regionale si effettua dopo i Congressi provinciali ed in preparazione del Congresso nazionale. Il Congresso regionale ha i seguenti compiti:

- esamina e discute le politiche e l'attività di *LeS* nella regione e ne stabilisce gli indirizzi;
- esamina i documenti approvati dai Congressi provinciali;
- discute, propone eventuali emendamenti e vota le tesi congressuali nazionali e le proposte di modifica dello Statuto;
- discute e vota i documenti congressuali regionali;

- elegge il Direttivo regionale e il Collegio dei sindaci revisori;
- elegge i delegati e le delegate al Congresso nazionale.

Il Direttivo elegge il Segretario Generale e, su proposta di quest'ultimo, la segreteria.

ART. 19 ORGANI REGIONALI

Il Direttivo Regionale e la Segreteria della Struttura Regionale hanno le stesse attribuzioni degli analoghi organi nazionali, rapportate alla loro dimensione territoriale. I Segretari generali provinciali ed i componenti della segreteria sono componenti di diritto del Direttivo Regionale.

ART. 20 ORGANI NAZIONALI

La Struttura Nazionale svolge il ruolo indicato dall'art. 10 dello Statuto. Interviene in generale sull'insieme della politica organizzativa ai vari livelli; sull'insediamento di *LeS* nei luoghi di lavoro e nel territorio; sulla promozione della politica dei quadri e della loro formazione permanente partendo dalla valorizzazione dei luoghi di lavoro; sulla distribuzione delle risorse finanziarie ai vari livelli, in relazione al modello organizzativo previsto nel presente Statuto e alle decisioni del Direttivo nazionale.

Essa ha, prioritariamente, la funzione di:

- stipulare i contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché di intervenire su tutte le questioni inerenti al rapporto di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici rappresentati;
- coordinare e sovrintendere alla gestione delle politiche sindacali nazionali;
- coordinare le politiche rivendicative decentrate, nonché le scelte di politica organizzativa e finanziaria;
- definire le politiche organizzative, dei quadri, della formazione e dell'informazione.

Gli organi della Struttura Nazionale sono:

- il Congresso Nazionale;
- il Direttivo Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- la Segreteria Nazionale;
- il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- il Collegio Nazionale dei sindaci revisori;

ART. 21 CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso nazionale ha i seguenti compiti :

- elabora le linee di politica sindacale di *LeS* che vengono osservate da tutte le Strutture;

- elegge il Direttivo Nazionale;
- elegge il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- elegge il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori;

ART. 22

DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Direttivo è il massimo organo deliberante di *LeS* tra un Congresso e l'altro. Ad esso sono affidati i compiti di direzione politica nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso, di impostare le iniziative di portata generale, di verificare il complesso dell'attività sindacale, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui *LeS* si articola, di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso.
2. Ad esso è affidato, altresì, il compito di deliberare in apposite sessioni sulle materie rinviate dall'articolo 7 del presente statuto e sulle modalità di applicazione del regolamento del personale; sulle percentuali di riparto della canalizzazione delle risorse, di applicazione di regole amministrative; di regole relative alla vita interna, ai comportamenti dei gruppi dirigenti, al funzionamento degli organi statutari; di definizione di strutture di rappresentanza.
3. Ognuna di queste deliberazioni deve contenere le sanzioni in caso di mancato rispetto delle stesse. In materia amministrativa tali sanzioni possono arrivare all'interruzione del rapporto di affiliazione, o alla cessazione dell'aspettativa o del distacco sindacale.
4. Il Direttivo, entro il mese di dicembre di ogni anno approva il bilancio preventivo, presentato dalla Segreteria, riferito all'esercizio dell'anno successivo. Entro il 30 aprile di ogni anno approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio dell'anno precedente.
5. Il Direttivo nazionale, qualora un organo direttivo od esecutivo di *LeS* assuma comportamenti che siano incompatibili con l'appartenenza al sindacato, perché in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto, con le norme amministrative o perché rendono impossibile la corretta direzione della struttura al punto di ledere l'immagine di *LeS*, può decidere, in casi eccezionali e con maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei suoi componenti, la nomina di due o più delegati con funzioni di verifica e di istruttoria ai fini degli adempimenti di cui al paragrafo successivo. Nella delibera del Direttivo Nazionale dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento nonché il contenuto e la durata del mandato che, comunque, non potrà superare i 3 mesi (tre). Entro i tre mesi, qualora non siano in toto o in parte risolte le violazioni e/o irregolarità che hanno determinato la nomina, i delegati di cui al paragrafo precedente relazioneranno al Direttivo Nazionale di *LeS* che deciderà l'eventuale nomina, quindi, di un Commissario con i poteri dell'organismo disciolto con la delibera che dovrà ristabilire le condizioni di una positiva direzione, e organizzare, entro 6 mesi (sei) dalla nomina, il Congresso straordinario dell'organismo interessato. Nella delibera del Comitato Direttivo di *LeS* dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento. Negli stessi casi e con le medesime procedure può essere nominato un Commissario straordinario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari e senza ricorrere allo scioglimento degli organi.
6. Il Direttivo è eletto dal Congresso, che fissa il numero dei suoi componenti. Le vacanze che si verificassero tra un Congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso organo direttivo e per sostituzione decisa dal Direttivo medesimo. Qualora ricorra una

motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente le cooptazioni possono essere decise fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal Congresso. Sono componenti di diritto del Direttivo i Segretari Nazionali.

7. Partecipano come invitati, senza diritto di voto, i presidenti del Collegio dei Probiviri, il presidente del Collegio dei Sindaci Revisori.
8. Il Direttivo provvede alla sostituzione di componenti dimissionari o decaduti, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Sindaci Revisori;
10. Il Direttivo è convocato dalla Segreteria, su preciso ordine del giorno, almeno una volta a semestre e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal Regolamento.
11. Il Direttivo elegge il Segretario Generale e, su proposta di quest'ultimo, la Segreteria.
12. Il Direttivo può convocare il Consiglio Nazionale con funzioni di indirizzo politico fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.
13. Le decisioni del Direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatti salvi i casi per i quali è prevista dal presente Statuto la maggioranza qualificata.
14. il Direttivo Nazionale approva le modifiche dello Statuto.

ART. 23 SEGRETERIA NAZIONALE

1. La Segreteria attua le decisioni del Direttivo e assicura la gestione continuativa di *LeS*. Risponde della propria attività al Direttivo stesso. La Segreteria funziona e decide collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario Generale o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
2. Ogni componente della Segreteria, sulla base dell'incarico operativo affidatogli dalla stessa, su proposta del Segretario Generale - risponde del suo operato all'organo esecutivo. La Segreteria, su proposta del Segretario generale, può revocare, motivatamente, l'incarico operativo dell'incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso, deve essere data comunicazione tempestiva al Direttivo in un'apposita riunione.
3. La Segreteria si doterà di un regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio processo decisionale.
5. Essa delibera sulle questioni di propria competenza e su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.
6. La Segreteria provvede all'organizzazione e al funzionamento dei dipartimenti, comparti e coordinamenti di *LeS*, sulla base della deliberazione di cui all'art. 10 del presente Statuto, ne coordina l'attività nei vari campi e ne nomina i responsabili nazionali;
7. presenta al direttivo, per l'approvazione, i bilanci dell'Organizzazione.

8. La rappresentanza legale di LeS di fronte a terzi e in giudizio è attribuita:

- a. al Segretario generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo;
- b. ad altra persona, nominata con formale delibera dalla Segreteria Nazionale, per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro; con analogo delibera la Segreteria Nazionale può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso tale nomina, provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina. Di tali delibere viene formalmente informato il Direttivo.
- c. In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al punto a) è affidata, in assenza o per impedimenti di questi, ad altro componente della Segreteria.

ART. 24 CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio nazionale dei quadri e dei delegati di LeS è il più significativo momento di consultazione sulle scelte politiche fondamentali del sindacato tra un congresso e l'altro.

Essa è composta dai membri del Direttivo Nazionale, dai Segretario Generali Provinciali e Regionali, da responsabili di aree o gruppi di lavoro nazionali individuati secondo le procedure previste.

Essa viene convocata dalla Segreteria Nazionale, di norma annualmente o, comunque, nei momenti più rilevanti della vita del sindacato.

ART. 25 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è l'organo predisposto all'analisi e la decisione circa le questioni disciplinari che riguardano gli iscritti ed i componenti degli organi statutari di LeS. E' formato da 3 (tre) componenti effettivi e 3 (tre) supplenti, tutti dirigenti sindacali, eletti nell'ambito del congresso nazionale. E' convocato dalla Segreteria Nazionale e le sue decisioni sono vincolanti.

Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti il Collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il Direttivo può provvedere alle sostituzioni. I componenti del Collegio dei Probiviri non possono rivestire cariche esecutive nella Struttura e partecipano, senza diritto di voto, unicamente alle riunioni del Consiglio Nazionale.

ART. 26 COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei sindaci revisori è l'organo di controllo dell'attività amministrativa di *LeS*. Esso è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 3 (cinque) supplenti. Il Collegio dei sindaci revisori accompagna con una propria relazione il bilancio; controlla periodicamente l'andamento amministrativo e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili. Il Collegio dei sindaci revisori presenta al Congresso una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente dal Congresso precedente. A questo fine le Strutture devono tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei sindaci revisori competenti e della Segreteria nazionale.

Il Collegio dei sindaci revisori elegge al proprio interno un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.

Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti il Collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il Direttivo può provvedere alle sostituzioni. I componenti del Collegio dei sindaci revisori non possono rivestire cariche esecutive nella Struttura di cui sono Sindaci Revisori e partecipano, senza diritto di voto, unicamente alle riunioni dei rispettivi Direttivi quando è in discussione il bilancio. La Segreteria Nazionale, quelle Regionali e Provinciali presentano annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo ai rispettivi Collegi dei sindaci revisori e questi riferiscono con relazione scritta ai rispettivi Comitati Direttivi.

TITOLO III DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 27 CONTRIBUTI SINDACALI E SOLIDARIETA'

LeS, in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria dei lavoratori e delle lavoratrici della Polizia di Stato; ciò avviene con la tessera, con la firma da parte delle iscritte e degli iscritti della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, con sottoscrizioni autorizzate di volta in volta dagli organi dirigenti delle Strutture che ne hanno facoltà, con contributi volontari di singoli lavoratori. Sono lecite altre forme di sostegno, purché mantengano la caratteristica della volontarietà e siano espressamente finalizzate oltre che regolamentate ed iscritte a bilancio nella voce "entrate".

La contribuzione sindacale è regolamentata secondo modalità decise dalla Segreteria Nazionale di *LeS*. Le contribuzioni versate dalle lavoratrici e dai lavoratori, a qualsiasi titolo, sono patrimonio collettivo di *LeS* e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti. I riparti devono essere effettuati in modo automatico, garantendo la regolarità di finanziamento a tutte le Strutture mediante il metodo della canalizzazione.

Le entrate del Sindacato sono costituite:

- dalle quote di tesseramento;
- da versamenti straordinari volontari;
- dalle rendite patrimoniali e dagli interessi attivi;
- da liberalità di terzi;

L'iscritto che abbia receduto o che venga escluso o che per altra causa non faccia più parte del Sindacato non ha alcun diritto sul patrimonio ne può riprendere le quote versate o quant'altro donato al Sindacato.

Il patrimonio dell'Organizzazione Sindacale è costituito dalle entrate e da tutti quei beni che verranno acquisiti per il miglior funzionamento dell'organizzazione ed il raggiungimento dei fini statutari.

In caso di scioglimento di LeS il patrimonio sarà devoluto a scopi di utilità sociale o di beneficenza ad enti o associazioni espressamente indicate dal Direttivo Nazionale.

ART. 28

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

L'attività amministrativa di *LeS* deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi correlata alle esigenze ed alle possibilità economiche di ciascuna Struttura e su una regolare tenuta contabile, tecnicamente corretta e documentata, basata su criteri di verità, chiarezza e trasparenza. A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:

- a) predisposizione annuale, da parte della Segreteria di ciascuna struttura, attraverso l'applicazione del modello di "Rendicontazione Unica Annuale", del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo composto da Stato patrimoniale, conto economico, relazione illustrativa del bilancio e del rendiconto delle spese sostenute;
- b) il Direttivo di ogni Struttura è chiamato ad approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- c) ogni struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Sindaci Revisori, delle istanze direttive della Struttura interessata e delle Strutture di livello superiore che hanno facoltà di esercitare il controllo amministrativo;
- d) i bilanci consuntivi e preventivi devono essere annualmente resi pubblici con mezzi di comunicazione idonei fra gli iscritti alle rispettive Strutture.
- e) gratuità dell'incarico degli amministratori.

Ciascuna Struttura provinciale invierà alla Segreteria Nazionale i bilanci approvati - preventivo e consuntivo - entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'approvazione. Con gli stessi limiti temporali, la Struttura regionale invierà i propri bilanci, preventivo e consuntivo, alla Segreteria nazionale.

Il Direttivo Nazionale di *LeS* delibera, a maggioranza di 2/3 (due/terzi), un Regolamento relativo alle materie della gestione economica e dell'amministrazione.

ART. 29

AUTONOMIA GIURIDICO AMMINISTRATIVA

Le Strutture regionali e provinciali di LeS sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome. Pertanto, salvo quanto stabilito dalla Legge, Strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi altra Struttura. A fronte di eventuali decisioni amministrative, assunte da singoli dirigenti, al di fuori di orientamenti assunti in organismi dirigenti collegiali, o comunque al di fuori delle regole decise dall'Organizzazione che comportino oneri alle Strutture dirette, LeS e le sue Strutture possono rivalersi, nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie.

LeS non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salve diverse disposizioni legislative. La quota associativa ed i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

TITOLO IV GIUSTIZIA INTERNA

ART. 30 SANZIONI DISCIPLINARI

E' passibile di sanzione disciplinare l'iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia, di garanzia di altre iscritte e altri iscritti, o risulti lesivo per l'Organizzazione sindacale, o configuri violazione di principi e norme dello Statuto. Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:

- a) biasimo scritto;
- b) sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà di iscritta o iscritto;
- c) in caso di iscritta o iscritto con incarichi statutari di qualsiasi livello, destituzione da tutte le cariche sindacali ricoperte;
- d) espulsione dall'Organizzazione.

Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo ed alla gravità dell'infrazione, per:

- a) comportamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto; con le regole in esso precisate; con le norme di leale comportamento nell'Organizzazione; con le norme fissate nei regolamenti degli organi statutari;
- b) molestie e ricatti sessuali;
- c) atti affaristici o di collusione con la controparte Amministrativa;
- d) reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione.

In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà personale, la Segreteria competente o quella di livello superiore, se il caso riguarda un componente della Segreteria, può sospendere cautelativamente l'iscritta o l'iscritto dalla carica ricoperta o

dall'esercizio delle funzioni di iscritta o iscritto, per il tempo necessario all'inchiesta ed alla decisione dell'esame.

Il Direttivo Nazionale dovrà, entro 30 (trenta) giorni ratificare tale decisione.

La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme in materia del Codice Civile.

TITOLO V NORME GENERALI

ART. 31 MODIFICHE DELLO STATUTO

Eventuali modifiche al presente Statuto che si dovessero rendere necessarie per straordinarie e motivate esigenze dell'Organizzazione sindacale, possono essere deliberate dal Direttivo Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale con un voto deliberativo di almeno il 50% + 1 (cinquanta più uno) degli aventi diritto al voto.

Unioni, fusioni, adesioni ad altre organizzazioni sindacali o provvedimenti a questi equiparabili, possono essere deliberate dalla Segreteria Nazionale, con successiva ratifica a maggioranza del Direttivo Nazionale.

Lo scioglimento può essere stabilito solo a maggioranza dei membri semplice dal Congresso Nazionale appositamente convocato.

ART. 32 CONTROVERSIE

Per ogni controversia, comunque riconducibile ad applicazione ed interpretazione delle norme del presente statuto, è competente unicamente il Foro di Roma